

TAR Marche, sez. II, sent., 10 ottobre 2024, n. 7193

Presidente Ianigro – Relatore De Mattia

Considerato che:

- la ricorrente non è stata ammessa al quinto anno del liceo linguistico con una decisione presa a maggioranza da parte del Consiglio di Classe della classe 4B del Liceo -OMISSIS- (cfr. verbale n. 7 del 15 luglio 2023);
- in particolare, la maggioranza è stata determinata sulla base della seguente votazione: hanno votato per la non ammissione sette docenti, tra cui quelli di matematica e fisica, materie in cui la ricorrente non ha recuperato le carenze per le quali il giudizio di ammissione era stato sospeso in sede di scrutinio finale; hanno votato per l'ammissione sei docenti, tra cui quello di religione, più il dirigente scolastico;
- con l'unico motivo di gravame, parte ricorrente censura il giudizio di non ammissione per l'evidente errore in cui sarebbe incorso il Consiglio di Classe nel calcolo della maggioranza, dal momento che, in caso di parità di voti (nella specie, sette contro sette), avrebbe dovuto prevalere quello del dirigente ([ex art. 37, comma 3, del d.lgs. n. 297 del 1994](#)), con la conseguenza che l'esito avrebbe dovuto essere l'ammissione;

Ritenuto che il ricorso sia fondato e da accogliere e che la censura meriti condivisione;

Rilevato che:

- come ormai chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, negli scrutini finali degli organi delle scuole statali e non, di primo e secondo grado, la previsione del d.P.R. 23 giugno 1990 n. 202 (punto 2.7) secondo cui, qualora sia prevista una delibera a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale, non fa perdere al voto il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza e non fa perdere all'insegnante di religione la partecipazione piena, effettiva ed incondizionata alle valutazioni di competenza dei docenti ([T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 20 dicembre 1999, n. 1089](#)). La norma, cioè, richiede solo che il voto dell'insegnante di religione, se determinante, sia motivato con un giudizio che viene trascritto a verbale, fermo restando che esso concorre sempre nel calcolo delle maggioranze ai fini dello scrutinio finale degli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica;
- inoltre, ai sensi dell'[art. 37, comma 3, del d.lgs. n. 297/1994](#) (testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), “*Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente*”;
- in applicazione delle suddette disposizioni, qualora il Consiglio di Classe sia formato da un numero pari di insegnanti compreso il Dirigente (come nella fattispecie), in caso di parità di voti, il voto determinante non è quello dell'insegnante di religione ma è quello del Dirigente, che prevale in ogni caso. Pertanto, qualora questi abbia votato per l'ammissione, prevale quest'ultima, viceversa, qualora abbia votato per la non ammissione, il giudizio conclusivo sarà di non ammissione;
- il voto dell'insegnante di religione, invece, diventa determinante solo nei Consigli di Classe formati da un numero dispari di docenti, in cui l'ammissione o meno sia stata deliberata con la maggioranza della metà più uno raggiunta con il voto dell'insegnante di religione (ma non è questo il caso): in tale situazione, all'insegnante di religione andrà richiesto di esprimere un giudizio motivato;

- pertanto, poiché il Consiglio di Classe della classe 4B di cui faceva parte la ricorrente era formato da un numero pari di insegnanti compresi il Dirigente e la docente di religione, dei quali la metà ha votato per l'ammissione e l'altra metà ha votato per la non ammissione, in applicazione di quanto disposto dall'[art. 37, comma 3, del d.lgs. n. 297/1994](#), avendo anche il Dirigente votato per l'ammissione, prevale quest'ultima;

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada accolto. Per l'effetto, gli atti impugnati vanno annullati e va affermato il diritto della ricorrente ad essere ammessa alla classe quinta del Liceo Linguistico presso il Liceo Statale -OMISSIS-; in tal senso l'Istituto scolastico dovrà rideterminarsi;

Ritenuto, in considerazione dei profili peculiari della vicenda, che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'[articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#) (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.